



Comune di Barbarano Vicentino
Provincia di Vicenza

***Regolamento comunale
del servizio innovativo
di nido integrato***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09.05.2008.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto, riferimenti generali e definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento, nonché gli strumenti di relazione e di garanzia con l'utenza del servizio di asilo nido del Comune di Barbarano Vicentino, quale articolazione di offerta dei servizi alla prima infanzia.

2. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia.

3. L'esercizio delle attività relative al servizio di asilo nido del Comune di Barbarano Vicentino è sviluppato assumendo a riferimento generale, nel quadro della disciplina specifica recata dal presente regolamento, quanto previsto dalle leggi statali e regionali in materia di servizi alla prima infanzia.

4. Gli assetti organizzativi e di funzionamento del servizio di asilo nido possono essere oggetto di sperimentazioni e di soluzioni innovative, nonché di attività integrative e complementari, nell'ambito dei percorsi delineati dalla normativa statale e regionale in materia di servizi alla prima infanzia.

5. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Comune" o "Amministrazione comunale", il Comune di Barbarano Vicentino;

b) per "asilo nido", il servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia che ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia, articolato in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino;

c) per "accesso" o "ammissione" al servizio, l'ammissione alla frequenza del servizio;

d) per "inserimento", la fase di entrata nel servizio del bambino.

Art. 2

(Finalità del servizio di asilo nido)

1. Il servizio di asilo nido, nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia costituisce l'articolazione di offerta principale di un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione delle finalità indicate nel precedente comma 1 consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione delle finalità del servizio di asilo nido del Comune consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. Il perseguimento delle finalità rappresentate nei commi precedenti contribuisce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. Il servizio di asilo nido, nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, costituisce uno dei modelli organizzativi per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

6. Nel proprio funzionamento, il servizio di asilo nido promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

7. L'asilo nido è un luogo di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

Titolo II

Disposizioni sugli assetti organizzativi e sui modelli di offerta del servizio

Art. 3

(Caratterizzazione organizzativa del servizio di asilo nido)

1. Il Comune assume come caratterizzazione organizzativa del proprio servizio di asilo nido la configurazione dello stesso quale nido integrato, inteso come un servizio che svolge un'attività psico-pedagogica mediante collegamenti integrativi con l'attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.

2. Il Comune adotta specifiche intese con le Istituzioni Scolastiche statali presenti sul territorio, responsabili della gestione della Scuola dell'Infanzia, al fine di realizzare gli elementi di presupposti funzionale del servizio di asilo nido integrato.

3. I riferimenti al servizio di asilo nido contenuti nelle successive disposizioni del presente regolamento devono intendersi come esplicativi della caratterizzazione organizzativa del servizio di asilo nido integrato.

Art. 4

(Progetto psico-pedagogico / educativo e coordinamento)

1. Il servizio di asilo nido è realizzato dal Comune o, per esso, dall'eventuale soggetto individuato come gestore, nel rispetto di un progetto psico-pedagogico / educativo finalizzato a garantire la crescita dei bambini nel rispetto dei principi esplicitati nel precedente articolo 2, nonché a rispondere alle esigenze, anche legate al contesto, delle loro famiglie.

2. Al fine di ottimizzare il servizio di asilo nido in relazione al progetto psico-pedagogico / educativo, il Comune o, per esso, l'eventuale soggetto individuato come gestore, garantisce le funzioni di coordinamento psico-pedagogico / educativo, che si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- a) elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- b) indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;
- c) promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
- d) promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- e) promozione e monitoraggio della qualità;
- f) sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

3. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Art. 5

(Forme di gestione del servizio di asilo nido)

1. Il Comune può, al fine di ottimizzare la gestione del servizio di asilo nido, utilizzare forme di gestione del servizio stesso comportanti il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche in forma di concessione di servizi.

2. Il Comune, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, affida la gestione del servizio di asilo nido, inteso come servizio socio-educativo, nel rispetto delle leggi statali e regionali.

Titolo III

Disposizioni sull'accesso al servizio

Art. 6

(Criteri generali relativi all'accesso al servizio di asilo nido)

1. Sono ammessi all'asilo nido i bambini da età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

2. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.

3. Hanno titolo di precedenza all'ammissione i bambini:

- a) portatori di handicap;
- b) il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale o nell'ambito del quale uno o più genitori siano portatori di handicap;
- c) il cui nucleo familiare sia monoparentale;
- d) nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati.

4. I bambini già frequentanti l'asilo nido nell'anno scolastico precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.

5. Qualora il numero delle domande di iscrizione al servizio di asilo nido superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un apposita graduatoria di accesso, nel rispetto dei criteri indicati nel successivo articolo 7.

6. L'ammissione al servizio di asilo nido è riservata in via prioritaria ai bambini residenti nel Comune di Barbarano Vicentino.

7. I bambini residenti in Comuni limitrofi possono accedere al servizio di asilo nido del Comune di Barbarano Vicentino solo qualora siano soddisfatte tutte le richieste delle famiglie residenti nel Comune stesso e comunque nel rispetto delle graduatorie stabilite in base ai criteri individuati nel successivo art. 7.

8. In applicazione di quanto previsto dal precedente comma 7 è in ogni caso assicurata priorità alle richieste dei bambini residenti in Comuni che abbiano stipulato con il Comune di Barbarano Vicentino specifiche convenzioni per la copertura dei costi.

9. L'ammissione al servizio di asilo nido è disposta con riferimento agli standard funzionali e qualitativi stabiliti dalla Regione Veneto.

10. Per esigenze particolari, considerando la presenza media dei bambini, il Comune può, anche in accordo con l'eventuale soggetto gestore, stabilire un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.

11. Il Comune e, per esso, l'eventuale soggetto gestore del servizio di asilo nido, assicura la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

Art. 7

Criteri per la formazione di una graduatoria di accesso al servizio di asilo nido

1. La formazione della graduatoria per l'accesso al servizio di asilo nido in caso di maggiori richieste concorrenti rispetto al numero dei posti disponibili è definita nel rispetto dei seguenti criteri:

a) situazione del bambino rispetto alla frequenza del servizio di asilo nido:

| Situazione considerata | Valutazione / Punteggio |
|---|-----------------------------------|
| a.1. Bambini già frequentanti l'anno precedente e ancora in età utile. | Ammissione con priorità assoluta. |
| a.2. Presenza in lista d'attesa della graduatoria dell'anno precedente. | Attribuzione di 3 punti. |

b) problematiche relative al bambino o al nucleo familiare:

| Situazione considerata | Valutazione / Punteggio |
|---|--------------------------------|
| b.1. Handicap del bambino, attestato mediante certificazione/diagnosi funzionale specialistica elaborata dall'Azienda ULSS competente. | Attribuzione di 40 punti. |
| b.2. Grave disagio psicologico legato a situazioni del nucleo familiare, attestato mediante relazione del competente servizio dell'Azienda ULSS o del Comune. | Attribuzione di 30 punti. |
| b.3. Genitore/i portatore di Handicap, attestata da certificazione dell'Azienda ULSS competente, che attesti anche la difficoltà nella cura dei figli in relazione al tipo di disabilità. | Attribuzione di 20 punti. |

c) composizione del nucleo familiare:

| Situazione considerata | Valutazione / Punteggio |
|---|--------------------------------|
| c.1. Condizione di nucleo monoparentale, inteso come nucleo nel quale il bambino è orfano di uno dei genitori o nel quale vi sia l'assenza di uno dei due genitori. | Attribuzione di 20 punti. |

d) caratteristiche del nucleo familiare:

| Situazione considerata | Valutazione / Punteggio |
|--|--------------------------------------|
| d.1. Presenza di figli da 0 a 3 anni (escluso quello per cui si fa domanda). | Attribuzione di 10 punti per ognuno. |
| d.2. Presenza di altri figli da 4 a 11 anni. | Attribuzione di 5 punti per ognuno. |

| | |
|---|-------------------------------------|
| d.3. Presenza di altri figli da 12 a 18 anni. | Attribuzione di 3 punti per ognuno. |
| d.4. Mancanza di nonni in pensione autosufficienti residenti nel comune o nei comuni confinanti. | Attribuzione di 5 punti. |
| d.5. Bambino per il quale si fa domanda in affidamento temporaneo o preadottivo. | Attribuzione di 4 punti. |
| d.6. Familiare convivente portatore di handicap o invalido al 100% con accompagnamento, con situazione attestata mediante certificazione specialistica della competente Azienda ULSS. | Attribuzione di 10 punti. |

e) situazione lavorativa del/dei genitore/i:

| Situazione considerata | Valutazione / Punteggio |
|---|--|
| e.1. Entrambi i genitori con orario di lavoro superiore a 35/36 ore settimanali. | Attribuzione di 25 punti. |
| e.2. Un genitore con orario di lavoro di 35/36 ore settimanali ed un genitore con orario di lavoro superiore. | Attribuzione di 25 punti. |
| e.3. Entrambi i genitori con orario di lavoro entro le 35/36 ore settimanali. | Attribuzione di 16 punti. |
| e.4. Un genitore a tempo pieno (indipendentemente da n. di ore) e uno con orario di lavoro part-time: a) maggiore di 20 ore settimanali; b) minore di 20 ore settimanali. | Attribuzione rispettivamente di 10 punti (ipotesi a) o di 6 punti (ipotesi b). |
| e.5. Un genitore a tempo pieno (indipendentemente dal numero di ore) e uno in cerca di occupazione. | Attribuzione di 2 punti. |
| e.6. Entrambi i genitori occupati part – time. | Attribuzione di 2 punti. |
| e.7. Entrambi i genitori studenti non lavoratori. | Attribuzione di 5 punti. |

f) situazione di potenzialità economica del nucleo familiare, analizzata con riferimento all'indicatore ISEE (rapportato a valori di potenzialità economica complessivi del nucleo familiare):

| Situazione considerata | Valutazione / Punteggio |
|--------------------------|---------------------------|
| ISEE < 10.000 | Attribuzione di 20 punti. |
| ISEE tra 10.000 – 13.000 | Attribuzione di 19 punti. |
| ISEE tra 13.000 – 15.000 | Attribuzione di 18 punti. |
| ISEE tra 15.000 – 16.000 | Attribuzione di 17 punti. |
| ISEE tra 16.000 – 17.000 | Attribuzione di 16 punti. |
| ISEE tra 17.000 – 18.000 | Attribuzione di 15 punti. |
| ISEE tra 18.000 – 19.000 | Attribuzione di 14 punti. |
| ISEE tra 19.000 – 20.000 | Attribuzione di 13 punti. |
| ISEE tra 20.000 – 21.000 | Attribuzione di 12 punti. |
| ISEE tra 21.000 – 22.000 | Attribuzione di 11 punti. |
| ISEE tra 22.000 – 23.000 | Attribuzione di 10 punti. |
| ISEE tra 23.000 – 24.000 | Attribuzione di 9 punti. |
| ISEE tra 24.000 – 25.000 | Attribuzione di 8 punti. |
| ISEE tra 25.000 – 26.000 | Attribuzione di 7 punti. |
| ISEE tra 26.000 – 27.000 | Attribuzione di 6 punti. |
| ISEE tra 27.000 – 28.000 | Attribuzione di 5 punti. |
| ISEE tra 28.000 – 30.000 | Attribuzione di 4 punti. |
| ISEE tra 30.000 – 33.000 | Attribuzione di 3 punti. |
| ISEE tra 33.000 – 36.000 | Attribuzione di 2 punti. |
| ISEE tra 36.000 – 40.000 | Attribuzione di 1 punto. |
| ISEE > 40.000 | Attribuzione di 0 punti. |

2. In relazione ai criteri di cui al precedente comma 1, punto e), l'orario lavorativo dichiarato è riconoscibile soltanto in presenza di un reddito assimilabile a quello medio di un lavoratore dipendente di qualifica o categoria iniziale occupato per lo stesso monte ore; in mancanza, il punteggio viene ridotto proporzionalmente al reddito dichiarato.

3. In relazione al criterio di cui al precedente comma 1, punto f), in caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, non viene attribuito punteggio.

4. In caso di nucleo familiare con gemelli, qualora solo uno dei gemelli sia utilmente collocato in graduatoria, è garantito di norma l'inserimento anche del secondo.

5. La graduatoria formata costituisce elemento vincolante per l'ammissione al servizio di asilo nido, anche per l'eventuale soggetto individuato come gestore.

Titolo IV

Disposizioni sulle caratterizzazioni di funzionamento e sulla fruizione del servizio

Art. 8 **(Funzionamento dell'asilo nido)**

1. Il Comune, e per esso l'eventuale soggetto individuato come gestore, organizza il nido a tempo pieno ed il nido a tempo parziale; entrambe le tipologie garantiscono normalmente i servizi di mensa e riposo; all'atto dell'iscrizione, l'utente segnala la tipologia oraria ed il nido prescelti, che tuttavia non sono vincolanti per l'Amministrazione.

2. Il numero di posti annualmente assegnabile nelle due diverse tipologie di cui al precedente comma 1 è individuato sulla base delle iscrizioni, dell'età dei bambini, della formazione delle sezioni e di altri criteri organizzativi, nell'ottica della maggior risposta possibile, pur nel mantenimento di uniformi standard qualitativi del servizio.

3. La tipologia oraria assegnata può essere modificata presentando specifica richiesta scritta al Comune e per esso all'eventuale soggetto individuato come gestore: la modifica verrà accolta solo qualora non comporti problemi di carattere organizzativo.

4. Il nido si articola in sezioni, unità spaziale ed organizzativa minima e punto di riferimento per l'assegnazione del numero dei bambini e delle dotazioni di personale educatore e di personale addetto ai servizi generali.

5. La formazione delle sezioni risponde a criteri di flessibilità e tiene conto in via prioritaria:

- a) dell'età dei bambini;
- b) del loro sviluppo psicomotorio;
- c) della tipologia del servizio: tempo parziale o tempo pieno.

6. Il criterio dell'età dei bambini non può essere assunto in modo rigido, dovendosi tenere in considerazione lo sviluppo psicofisico degli stessi e le necessità organizzative.

7. L'organizzazione dell'asilo nido può comprendere anche sezioni "miste", che, sulla base di specifici progetti educativi, possono accogliere bambini di età diverse.

Art. 9 **(Tempi del servizio)**

1. Il Comune stabilisce annualmente il calendario delle attività del servizio di asilo nido, ne determina i giorni di chiusura e di apertura e l'orario di funzionamento giornaliero, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regolativa degli orari dei servizi pubblici.

2. Il Comune, e per esso l'eventuale soggetto individuato come gestore, assicura l'offerta del servizio di asilo nido con riferimento all'anno educativo, assumendo come data di inizio il mese di settembre e come termine il mese di luglio.

3. Il calendario del servizio è modulato con sviluppo settimanale, dal lunedì al venerdì.

4. Il Comune, e per esso l'eventuale soggetto individuato come gestore, può assicurare l'offerta del servizio di asilo nido anche nel periodo estivo o nel giorno di sabato, secondo modulazioni definite in base alle esigenze dell'utenza.

Art. 10 **(Anticipazione e prolungamento di orario)**

1. Il servizio di anticipazione o di prolungamento orario può essere attivato nelle sezioni di nido a tempo pieno, ad integrazione del normale orario di funzionamento giornaliero del nido ed a fronte di comprovate esigenze lavorative di entrambi i genitori.

2. Al servizio di anticipazione o di prolungamento orario i bambini possono essere ammessi soltanto dopo il compimento del primo anno di età.

3. L'anticipazione ed il prolungamento orario si configurano come moduli operativi di un servizio socio-educativo a domanda individuale distinto dal servizio nido, non comprendente né mensa né riposo.

4. Eventuali domande di iscrizione presentate in corso d'anno potranno essere accolte solo nel caso in cui la nuova iscrizione non vada ad alterare il necessario rapporto numerico educatori/bambini; diversamente saranno mantenute in lista d'attesa.

5. E' ammesso l'utilizzo del servizio di anticipazione o di prolungamento anche per un solo giorno alla settimana; la fruizione parziale dà diritto ad una riduzione della retta stabilita pari al 50%.

Art. 11

(Attività propedeutiche alla fruizione del servizio di asilo nido)

1. Il Comune o, per esso, l'eventuale soggetto individuato come gestore, organizza entro il mese di giugno un incontro preliminare con i genitori dei bambini che iniziano la frequenza nel successivo anno educativo.

2. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza.

3. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio.

Art. 12

(Inserimento del bambino nel servizio di asilo nido)

1. La data di inizio di ogni inserimento è programmata scaglionando le ammissioni, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei genitori; la data viene assegnata dal competente Servizio del Comune o, per esso, dall'eventuale soggetto individuato come gestore, in accordo con il personale educativo.

2. L'inserimento dei bambini con handicap avviene con la necessaria collaborazione del competente servizio dell'Azienda ULSS.

Art. 13

(Regolazione di alcune situazioni particolari in merito alla frequenza)

1. La frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

Art. 14

(Diritto rispetto alla frequenza e dimissioni dal servizio)

1. Il posto assegnato per la fruizione del servizio di asilo nido dà diritto all'utilizzo del servizio fino al compimento dei tre anni e/o fino a rinuncia da parte degli utenti, previa dichiarazione scritta di ritiro presentata al competente Servizio del Comune e, per esso, all'eventuale soggetto gestore del servizio di asilo nido.

2. Il Comune e, per esso, l'eventuale soggetto gestore del servizio di asilo nido, può disporre le dimissioni di un utente dal servizio qualora questo non frequenti continuativamente l'asilo nido senza giustificazione per un periodo di tre settimane.

Art. 15

(Affidamento e ritiro dei bambini)

1. I bambini frequentanti il servizio di asilo nido non possono essere ritirati da estranei.

2. Qualora i genitori non siano in grado di provvedere personalmente possono autorizzare altro familiare o parente, purché maggiorenne, dandone informazione preventiva alle educatrici e sottoscrivendo apposita dichiarazione.

Art. 16
(Accesso ai locali)

1. I genitori dei bambini iscritti o chi ne fa le veci accedono ai locali sedi dei servizi per l'affidamento ed il ritiro nonché ogniqualvolta lo ritengano necessario, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del servizio.

2. I locali sedi dei servizi possono essere utilizzati, negli orari di apertura, per lo svolgimento delle attività educative e per ogni altra attività del personale in servizio, necessaria alla programmazione e alla realizzazione del progetto educativo.

3. Ogni altra attività proposta, che preveda l'utilizzo dei locali, deve essere concordata col competente Servizio del Comune.

4. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.

5. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 4, utilizzano gli spazi dell'asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per tutta la durata della permanenza nell'asilo nido.

6. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido da parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

Art. 17
(Tutela della salute dei bambini)

1. Il Comune, e per esso l'eventuale soggetto individuato come gestore, collabora con l'Azienda ULSS del territorio al fine della tutela della salute e del benessere dei bambini all'interno dei servizi educativi per la prima infanzia.

2. Le tabelle dietetiche adottate nei servizi sono approvate dall'Azienda ULSS e prevedono l'introduzione graduale di prodotti biologici e l'impiego di materie prime conformi alle normative vigenti in materia di alimenti destinati a bambini e lattanti.

3. Il Comune, e per esso l'eventuale soggetto individuato come gestore, recepisce il Regolamento Sanitario dei servizi per la prima infanzia formulato dall'Azienda ULSS e si impegna a farlo rispettare a tutti gli utenti.

Titolo V
Disposizioni sul sistema tariffario per il servizio

Art. 18
(Partecipazione delle famiglie al costo del servizio)

1. Le famiglie dei bambini ammessi al servizio di asilo nido corrispondono al Comune o all'eventuale soggetto individuato come gestore una retta di frequenza.

2. La retta di frequenza di cui al precedente comma 1 è una tariffa, stabilita dall'Amministrazione, ed è calcolata con riferimento ai costi di gestione del servizio, secondo i parametri stabiliti dalle leggi statali e regionali.

3. Le rette di frequenza sono differenziate in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie, utilizzando come parametro principale di determinazione l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 19
(Agevolazioni tariffarie, deroghe temporanee, esenzioni)

1. Il Comune può definire agevolazioni tariffarie per le famiglie di bambini utenti del servizio di asilo nido qualora:

a) il bambino non frequenti l'asilo per rilevanti periodi, a causa di eventi accidentali o malattia;

b) nel servizio di asilo nido siano ammessi due o più bambini provenienti dallo stesso nucleo familiare.

2. Il Comune può stabilire deroghe temporanee alla corresponsione delle rette di frequenza da parte delle famiglie dei bambini utenti del servizio di asilo nido, qualora siano dimostrate dalle stesse situazioni di particolare difficoltà, incidenti in modo rilevante sulla potenzialità economica del nucleo familiare, quali:

- a) improvvisa perdita del lavoro da parte di uno o di entrambi i genitori;
 - b) inabilità temporanea di uno o di entrambe i genitori a causa di eventi accidentali gravi.
3. Il Comune può stabilire l'esenzione dal pagamento delle tariffe per le famiglie dei bambini utenti del servizio di asilo nido:
- a) per i bambini provenienti da nuclei familiari per i quali i competenti servizi del Comune e dell'Azienda ULSS abbiano attestato la condizione di disagio sociale;
 - b) qualora entrambi i genitori siano disoccupati per l'intero periodo dell'anno educativo di frequenza del servizio;
 - c) per altre situazioni particolari, riferibili a condizioni del nucleo familiare determinanti l'incapienza dello stesso.

Titolo VI

Disposizioni sulle garanzie e sugli strumenti partecipativi per gli utenti del servizio

Art. 20 **(Riferimenti generali per la partecipazione degli utenti)**

1. Il Comune e l'eventuale soggetto gestore del servizio, gestisce il servizio di asilo nido, quale servizio educativo per la prima infanzia, garantendone il coordinamento con gli altri interventi sociali e servizi educativi presenti sul territorio e favorendo la partecipazione attiva dei genitori e degli operatori nella prospettiva dell'interazione fra istituzione educativa ed ambiente sociale attraverso il Comitato di Gestione.

2. L'Amministrazione e per esso l'eventuale soggetto gestore del servizio, fornisce al Comitato di Gestione ed ai genitori un flusso adeguato di informazioni sia sugli aspetti educativi e pedagogici, sia sugli aspetti organizzativi, affinché siano in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di partecipazione.

Art. 21 **(Comitato di gestione)**

1. Per la composizione e le modalità di nomina del Comitato di Gestione l'Amministrazione assume a riferimento quanto stabilito dalla legge regionale in materia di servizi per la prima infanzia.

Art. 22 **(Competenze e funzionamento del comitato di gestione)**

1. Il Comitato di gestione ha le seguenti funzioni:

- a) presenta annualmente all'Amministrazione proposte per il bilancio di gestione dell'asilo nido, la relazione morale sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
- b) contribuisce all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
- c) promuove attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
- d) prende in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
- e) partecipa all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o distrettuali relativi ai servizi all'infanzia.

2. Il Comitato di Gestione, che rimane in carica per due anni, si riunisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, ed è presieduto da un genitore, scelto tra quelli nominati nel comitato stesso.

Art. 23 **(Forme di partecipazione diretta degli utenti del servizio)**

1. Il Comune promuove, con la collaborazione dell'eventuale soggetto individuato come gestore, forme di partecipazione diretta delle famiglie in relazione all'analisi delle problematiche organizzative e gestionali del servizio di asilo nido, quali:

- a) assemblea generale dei genitori dei bambini frequentanti l'asilo nido, indetta prima dell'inizio dell'anno educativo;

- b) assemblee periodiche per la discussione di attività coinvolgenti i bambini;
- c) iniziative di sensibilizzazione rispetto a particolari tematiche emergenti dalla gestione del servizio.

Art. 24

(Attività di interazione specifica tra personale educativo e genitori)

1. Il personale educativo dell'asilo nido convoca periodicamente i genitori dei bambini ammessi per presentare, discutere, verificare lo svolgimento delle attività educative e la programmazione delle stesse, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva.
2. Prima dell'inizio dell'inserimento e nel corso dell'anno scolastico, il personale educativo concorda con i genitori colloqui individuali, finalizzati ad un approfondito scambio di conoscenze sulle abitudini, sullo sviluppo e l'apprendimento cognitivo e sociale del bambino.

Art. 25

(Carta della Qualità del servizio)

1. Il Comune o, per esso, il soggetto individuato come gestore adotta e pubblicizza una Carta della Qualità del servizio di asilo nido, al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio stesso e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.
2. Il Comune, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 e in sede di stipula del contratto o della convenzione per la gestione del servizio da parte di altro soggetto, si attiene ai seguenti principi:
 - a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità del servizio di asilo nido», recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto o nella convenzione di regolazione del servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
 - b) previsione che sia periodicamente verificata l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto o nella convenzione regolativi del servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
 - c) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto o nella convenzione di regolazione del servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità del Comune ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi;
 - d) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra Comune, gestore del servizio e comitato di gestione nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
3. Nel processo formativo e di attuazione della Carta della qualità, il Comune o, per esso, il soggetto gestore sviluppa un confronto con le associazioni imprenditoriali e di tutela dei consumatori nel rispetto di quanto previsto dal quadro ordinamentale vigente.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 26

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I bambini ammessi al servizio di asilo nido nell'anno educativo nel quale intercorre l'approvazione del presente regolamento godono delle condizioni di priorità in esso previste per gli utenti già frequentanti.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorse le condizioni previste dalla legge.

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto, riferimenti generali e definizioni)

Art. 2 (Finalità del servizio di asilo nido)

Titolo II Disposizioni sugli assetti organizzativi e sui modelli di offerta del servizio

Art. 3 (Caratterizzazione organizzativa del servizio di asilo nido)

Art. 4 (Progetto psico-pedagogico / educativo e coordinamento)

Art. 5 (Forme di gestione del servizio di asilo nido)

Titolo III Disposizioni sull'accesso al servizio

Art. 6 (Criteri generali relativi all'accesso al servizio di asilo nido)

Art. 7 Criteri per la formazione di una graduatoria di accesso al servizio di asilo nido

Titolo IV Disposizioni sulle caratterizzazioni di funzionamento e sulla fruizione del servizio

Art. 8 (Funzionamento dell'asilo nido)

Art. 9 (Tempi del servizio)

Art. 10 (Anticipazione e prolungamento di orario)

Art. 11 (Attività propedeutiche alla fruizione del servizio di asilo nido)

Art. 12 (Inserimento del bambino nel servizio di asilo nido)

Art. 13 (Regolazione di alcune situazioni particolari in merito alla frequenza)

Art. 14 (Diritto rispetto alla frequenza e dimissioni dal servizio)

Art. 15 (Affidamento e ritiro dei bambini)

Art. 16 (Accesso ai locali)

Art. 17 (Tutela della salute dei bambini)

Titolo V Disposizioni sul sistema tariffario per il servizio

Art. 18 (Partecipazione delle famiglie al costo del servizio)

Art. 19 (Agevolazioni tariffarie, deroghe temporanee, esenzioni)

Titolo VI Disposizioni sulle garanzie e sugli strumenti partecipativi per gli utenti del servizio

Art. 20 (Riferimenti generali per la partecipazione degli utenti)

Art. 21 (Comitato di gestione)

Art. 22 (Competenze e funzionamento del comitato di gestione)

Art. 23 (Forme di partecipazione diretta degli utenti del servizio)

Art. 24 (Attività di interazione specifica tra personale educativo e genitori)

Art. 25 (Carta della Qualità del servizio)

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 26 (Disposizioni transitorie e finali)